



LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. (18G00161) (GU n.281 del 3-12-2018) **Vigente al: 4-12-2018**

APPROFONDIMENTO NAGA

Ultimo aggiornamento: 11.12.18

Fonti: Testo DL 113/18, testo Legge 132/18; Circolare Ministero dell'Interno del 15/10/18 sostituita da Circolare del 18/10/18; Circolare Ministero dell'Interno del 16/10/18; Breve analisi e prime osservazioni sul Titolo I del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, concernente le modifiche al Testo unico immigrazione, alla disciplina in materia di protezione internazionale e di cittadinanza di Raffaele Miele; CILD; ANOLF; documenti ASGI; schede CIR.

INTRODUZIONE

Questa scheda Naga si concentra solo sugli aspetti relativi alle **modifiche** al Testo unico immigrazione, alla disciplina in materia di protezione internazionale e di cittadinanza. Oltre ad introdurre alcune importanti novità, sono stati modificati il Testo unico immigrazione, il Regolamento di attuazione d.P.R. 349/1999; il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416; il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (c.d. *Decreto Qualifiche*); il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (c.d. *Decreto Procedure*); il d.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21; il decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150; il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; il decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 (c.d. *Minniti - Orlando*); la legge 5 febbraio 1992, n. 91; la legge 27 dicembre 2017, n. 205.

LE MODIFICHE AL TESTO UNICO IMMIGRAZIONE E AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ABOLIZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI

E' stato eliminato il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Contestualmente alla soppressione delle due fonti primarie (*art. 5, comma 6, TUI e art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25*) è stato espunto dal TUI e da ogni altra disposizione in ambito protezione internazionale ogni riferimento alla protezione umanitaria e al corrispondente permesso di soggiorno (ad esempio, a proposito dell'accordo di integrazione, del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo ecc).

Sono state introdotte nel sistema (o modificate) nuove fattispecie di permesso di soggiorno che il Questore potrà rilasciare ora autonomamente, di sua iniziativa, ora dietro richiesta della Commissione territoriale asilo. Si veda di seguito.

FASE TRANSITORIA PER UMANITARI DA COMMISSIONE TERRITORIALE (NON DA QUESTORE!): con riferimento agli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari **in corso di validità alla data del 5 ottobre 2018**, si stabilisce che, **fermo restando i casi di conversione**, alla scadenza **potranno ottenere un permesso di soggiorno per PROTEZIONE SPECIALE** (si veda in seguito, elenco lettera g) **previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di inespellibilità di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del TUI.**

Si prevede inoltre che **nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del decreto legge, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale ma ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario** allo straniero verrà rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura **"CASI SPECIALI"**, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato (quindi con stesse caratteristiche del "vecchio" umanitario). Fa fede la data in cui la CT ha preso la decisione, e non quella della notifica. Alla scadenza, se non convertito, il rinnovo sarà subordinato alla valutazione della Commissione Territoriale (valutazione per Protezione Speciale).

VECCHIE E NUOVE TIPOLOGIE DI PERMESSI DI SOGGIORNO CON FINALITÀ UMANITARIE E PREMIALI

CASI SPECIALI: rientrano in questa tipologia fattispecie già previste (**protezione sociale**, ex art. 18 TUI; **vittime di violenza domestica**, ex art. 18 bis TUI; **vittime di sfruttamento lavorativo**, ex art. 22, comma 12 quater TUI).

NUOVE TIPOLOGIE: **CALAMITA' NATURALE**, art. 20 bis TUI; **ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE**, art. 42 bis TUI; **CURE MEDICHE**, art. 19, comma 2, lettera d-bis TUI; **PROTEZIONE SPECIALE**, art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

Per tutti i permessi di soggiorno è prevista esenzione dal contributo amministrativo.

Di seguito le facoltà attribuite i titolari:

a) il permesso **per motivi di protezione sociale (art. 18)** ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato. Può essere prorogato o rinnovato, alla scadenza, in presenza di rapporto di lavoro. Per quanto riguarda conversione, lavoro e iscrizione SSN si veda lo schema riepilogativo di seguito.

b) il **permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica (art. 18 bis)**, ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione all'anagrafe, lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Per quanto riguarda conversione, lavoro e iscrizione SSN si veda lo schema riepilogativo di seguito.

c) il **permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12 quater)** ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Per quanto riguarda conversione, lavoro e iscrizione SSN si veda lo schema riepilogativo di seguito.

d) il **permesso di soggiorno per cure mediche (19, comma 2, lettera d-bis)**, da rilasciare agli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità tali da non consentire di eseguire il provvedimento di espulsione senza arrecare un rilevante pregiudizio alla sua salute. Viene rilasciato anche a chi, affetto da gravi patologie, non possa essere adeguatamente curato nel proprio Paese di origine. Deve essere rilasciato previa certificazione medica rilasciata da struttura pubblica o medico-convenzionata e per il tempo attestato dalla certificazione, comunque non superiore ad un anno. E' valido solo nel territorio nazionale. Per quanto riguarda conversione, lavoro e iscrizione SSN si veda lo schema riepilogativo di seguito.

e) il **permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis)** è rilasciato quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di **contingente ed eccezionale calamità** che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza; ha la durata di sei mesi, è valido solo nel territorio nazionale, rinnovabile per altri 6 mesi nel caso permangano le condizioni di eccezionale calamità. Per quanto riguarda conversione, lavoro e iscrizione SSN si veda lo schema riepilogativo di seguito. Attenzione: la valutazione della sussistenza dei relativi presupposti è demandata al questore.

f) il **permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (art. 42 bis)**, è rilasciato dal Questore previa autorizzazione del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile. Per quanto riguarda conversione, lavoro e iscrizione SSN si veda lo schema riepilogativo di seguito.

g) il **permesso di soggiorno per protezione speciale**, è rilasciato dal Questore **dietro richiesta della Commissione territoriale (art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25)**: *"Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di inespellibilità di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286¹, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "PROTEZIONE SPECIALE", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.* Il permesso di soggiorno è di un anno, è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale. Per quanto riguarda conversione, lavoro e iscrizione SSN si veda lo schema riepilogativo di seguito.

¹ Cioè straniero che comunque non può essere respinto verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero esistano fondati motivi di ritenere che rischi di essere sottoposto a tortura, tenendo conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. In sostanza vi è sovrapposizione con status rifugiato e protezione sussidiaria e la spiegazione è che questa previsione serve a ricomprendere chi ricadrebbe nelle clausole di esclusione ma non può essere rimpatriato.

Schema riepilogativo:

<u>NOME PERMESSO</u>	<u>DESCRIZIONE DI STAMPA</u>	<u>CONVERSIONE</u>	<u>POSSIBILITA' DI LAVORARE</u>	<u>ISCRIZIONE SSN</u>
PROTEZIONE SOCIALE Art. 18 TUI	CASI SPECIALI	Può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro o per studio + motivi familiari	Sì	Sì
VIOLENZA DOMESTICA Art. 18bis TUI	CASI SPECIALI	Può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro o per studio + motivi familiari	Sì	Sì
GRAVE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO Art. 22 TUI	CASI SPECIALI	Può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro + motivi familiari	Sì	Sì
REGIME TRANSITORIO (alla data di entrata in vigore del decreto legge, la Commissione territoriale ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario Art.1 c.9 DL 113/2018. Decisione non ancora notificata)	CASI SPECIALI	Può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro + motivi familiari	Sì	Sì
PROTEZIONE SPECIALE Art. 32, comma 3, del Dlgs 25/2008 (quindi da CT)	PROTEZIONE SPECIALE	motivi familiari	Sì	Sì
CALAMITA' NATURALE Art. 20 bis TUI	CALAMITA' NATURALE	Non può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro + sì motivi familiari	Sì	
VALORE CIVILE Art. 42 bis TUI	VALORE CIVILE	Può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro + motivi familiari	Sì	
CURE MEDICHE Art. 19, comma 2, lettera d-bis TUI	CURE MEDICHE	motivi familiari + ASGI: la norma non chiarisce se possa essere convertito in permesso per lavoro. In assenza di una norma che lo vieti si ritiene che sussista tale facoltà.	Non è chiaro. ASGI: la norma non chiarisce se consenta o meno di svolgere attività lavorativa. In assenza di una norma che lo vieti si ritiene che sussista tale facoltà.	Sì

IL PERMESSO DI SOGGIORNO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

“Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. Tale disposizione si dovrebbe ritenere valida in generale, non solo per l'ambito protezione internazionale (nel quale la modifica è collocata).

PERIODO E LUOGHI DI TRATTENIMENTO

- **Raddoppiato il termine del periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del CPR centro di permanenza per i rimpatri che passa da 90 a 180 giorni.**
- **E' introdotta la possibilità di trattenere lo straniero in attesa della definizione del procedimento di convalida dell'accompagnamento immediato alla frontiera anche in strutture diverse dai CPR “nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza”.** È lo stesso giudice di pace, su richiesta del Questore, a dare l'autorizzazione con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida. Se le condizioni di impossibilità del trattenimento nel CPR permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza in **locali idonei** presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento **e comunque non oltre le quarantotto ore** successive all'udienza di convalida.

ALTRE NOVITA' SU TRATTENIMENTO

- Adeguamento dell'articolo 13, comma 14 *bis*, che ora reca il riferimento al Regolamento (CE) n. 1987/2006, precisando che **“l'espulsione comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen.”**
- Introduzione di **altra causa ostativa all'ingresso** in Italia consistente nella condanna per il reato previsto dall'articolo 24 del TULPS, cioè il **rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento di una manifestazione o assembramento.**

TRATTENIMENTO DEI RICHIEDENTI ASILO

- **NUOVA IPOTESI DI DETENZIONE AMMINISTRATIVA PER I RICHIEDENTI ASILO** che possono essere trattenuti per **DETERMINARE o VERIFICARE L'IDENTITÀ o la CITTADINANZA** per un periodo massimo di **30 giorni all'interno degli HOTSPOT e dei CENTRI GOVERNATIVI DI PRIMA ACCOGLIENZA – CARA, CDA (= SEMPRE! A MENO CHE NON ABBIANO PASSAPORTO).**

Nel caso in cui non sia stato possibile procedere a queste determinazioni, il trattenimento potrà essere poi continuato in un CPR fino a un massimo di 180 giorni. Un TOTALE DI 210 GIORNI DI DETENZIONE. Ma la determinazione o la verifica della cittadinanza o identità del richiedente può comprendere la situazione in cui il richiedente non si sia voluto o potuto far identificare (come per mancanza di documenti, ovvero la quasi totalità dei richiedenti asilo), come l'ipotesi in cui le sue dichiarazioni non siano considerate veritiere dalle autorità di PS. Valutazione subordinata alla piena discrezionalità dei soggetti proposti a tali controlli. Tali forme di trattenimento si applicheranno anche ai **minori** facenti parte di un nucleo familiare, qualora i genitori vi fossero sottoposti.

- Il richiedente **che si trova in un CPR** in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, **rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.**

- Si prevede **che il richiedente, trattenuto** per i motivi sopra esposti, **che presenta ricorso** giurisdizionale avverso la decisione di **rigetto della Commissione territoriale**, rimanga nel centro fino all'adozione del provvedimento del Tribunale sulla richiesta di sospensione del diniego, **“nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto”.**

RIMPATRI

Al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il **Fondo Rimpatri è incrementato** di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020.

Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416. Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, d.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21. Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251

ISCRIZIONE ANAGRAFICA RICHIEDENTI ASILO

Il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo ora costituisce anche documento di identificazione ma, al tempo stesso, **non è più titolo per ottenere l'iscrizione anagrafica. L'accesso ai servizi previsti dal "decreto accoglienza" (Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142) e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato** (in un centro di prima accoglienza o di accoglienza straordinaria, se accolto, o in un CPR, se trattenuto, oppure, se non accolto, nel luogo di domicilio dichiarato alla presentazione della domanda di protezione internazionale). Il richiedente asilo deve dunque dichiarare dove è domiciliato e sulla base del luogo di domicilio avrà diritto a tutti i servizi pubblici e privati erogati sul territorio.

ACCOGLIENZA

SPRAR ora SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati):

Per quanto riguarda il sistema di accoglienza il decreto riforma sostanzialmente lo SPRAR che si occuperà solo di chi ha già ottenuto la **protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria), dei minori stranieri non accompagnati** (come sottolineato dalla sostituzione dell'attuale denominazione "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" con "**Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati**"), e dei titolari di permesso di soggiorno per **cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile e dei titolari di permesso di soggiorno per casi speciali** (protezione sociale, vittime di violenza domestica, sfruttamento lavorativo), qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.

I MSNA richiedenti asilo resteranno nel Sistema di protezione anche dopo il compimento dei 18 anni, fino alla definizione della procedura d'asilo.

CAS/CPA:

I richiedenti asilo, invece, saranno collocati nei centri governativi di prima accoglienza ovvero, nei casi di emergenza, nelle strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza (quindi CAS o CPA). Quale presupposto per accedere alle misure di accoglienza, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, **deve dichiarare di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza**. Ferma restando la possibilità per il richiedente asilo di accedere al mercato del lavoro trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente, il decreto legge ha soppresso la possibilità per i richiedenti che usufruiscono delle misure di accoglienza di frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dai programmi degli enti locale ai quali è stata affidata la gestione dei centri.

FASE DI TRANSIZIONE:

Si prevede che i richiedenti asilo presenti nello SPRAR alla data dell'entrata in vigore del DL rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato. I titolari di protezione umanitaria, presenti nello SPRAR, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza. Il Servizio Centrale ha chiarito inoltre che entrano in accoglienza SPRAR le persone per le quali è stato disposto l'inserimento entro il 4 ottobre, pur se successivamente rettificato per nuove necessità, e che i beneficiari trasferiti per il tramite del Servizio Centrale da un progetto a un altro della rete SPRAR restano in accoglienza, anche se richiedenti asilo o titolari di protezione umanitaria. Infine, il Servizio Centrale ha chiarito che, in applicazione a quanto disposto dal dl 113/18, non potrà più procedere all'inserimento nello SPRAR di richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria, anche se vulnerabili, che non rientrino nei casi sopra descritti.

Schema riepilogativo accoglienza (da ASGI): accoglienza CAS e SPRAR a partire dal 5.10.18

<i>Titolari di permesso di soggiorno per:</i>	<i>SPRAR</i>	<i>CAS</i>
Richiesta asilo	no	sì
Status di rifugiato, protezione sussidiaria	sì	no
Motivi umanitari rilasciato prima del 5.10.18	no	no
Casi speciali (regime transitorio) rilasciato in seguito a decisione sulla protezione umanitaria adottata dalla Commissione prima del 5.10.18	no	no
Protezione speciale	no	no
Cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile	sì	no
Casi speciali ai sensi degli articoli 18 (protezione sociale), 18 bis (vittime di violenza domestica), 22, co. 12-quater (sfruttamento lavorativo) d.lgs. 286/98	sì	no
Lavoro subordinato/autonomo, attesa occupazione, assistenza minore	no	no

UNITA' DUBLINO

Previsione di **istituire fino a tre articolazioni territoriali** dell'Unità Dublino.

MANCATO DIRITTO A RIMANERE NEL TERRITORIO

Il richiedente **NON** è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale quando:

- deve essere **estradata** verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
- deve essere **consegnato ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale**;
- deve essere **avviato verso un altro Stato dell'Unione** competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;
- **ha presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un'espulsione**;
- **ha manifestato la volontà di presentare un'altra domanda reiterata** a seguito di una **decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata.**

INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA E DOMANDE REITERATE

- Eliminata la previsione che la Commissione, **prima di adottare la decisione di inammissibilità** nei confronti del richiedente che ha **reiterato identica domanda** dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, **debba concedergli la possibilità di presentare osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della sua domanda.**
- Nel caso in cui lo straniero abbia presentato **una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale**, la domanda è considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda.

PROCEDURA ACCELERATA

La questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione **entro cinque giorni** quando:

- il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine,
- la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro (vedere di seguito)

ESAME PRIORITARIO

La questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, **entro sette giorni** dalla data di ricezione della documentazione, **provvede all'audizione**. La decisione è adottata **entro i successivi due giorni** quando:

- il richiedente presenta la domanda di protezione internazionale **direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli**. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito. A tal fine, **un successivo decreto del Ministero dell'Interno individuerà le frontiere presso cui potrà essere svolta tale procedura** potendo istituire ulteriori cinque sezioni delle CT;

- nei casi di **trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10 ter** (punti di crisi - hotspot).

PAESI DI ORIGINE SICURI

Si prevede che il Ministero Affari Esteri, di concerto con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia, rediga un **ELENCO DI PAESI DI ORIGINE SICURI**.

Tali paesi verranno identificati sulla base delle informazioni rilasciate dalla Commissione Nazionale e da fonti europee ed internazionale (Easo, UNHCR, Consiglio d'Europa, ecc.). Gli elementi per identificare i paesi sicuri sono l'ordinamento giuridico del paese, l'applicazione effettiva delle norme, la situazione di politica generale, la non sussistenza di atti di persecuzione, tortura, trattamenti inumani o degradanti, ipotesi di violenza indiscriminata.

→ Il richiedente asilo che provenga da un paese di tale elenco **dovrà dimostrare la sussistenza di gravi motivi** per ritenere non sicura la sua nazione.

→ Se il richiedente proviene da uno dei paesi in elenco, **la domanda viene trattata in via prioritaria** (i termini sono raddoppiati rispetto a quelli previsti per la procedura accelerata: 14 giorni per la trasmissione alla Commissione e 4 giorni per la decisione).

→ **Qualora la domanda del richiedente venga rigettata** perché questi proviene da un paese dell'elenco, la decisione sarà "semplificata" e si darà atto solo del fatto che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicura la sua nazione.

→ E' fatto obbligo agli uffici di polizia di **informare** il richiedente proveniente da un paese sicuro che a tale motivo la domanda potrà essere rigettata.

DOMANDA D'ASILO MANIFESTAMENTE INFONDATA

Si introducono nuove ipotesi per la qualificazione della domanda d'asilo come domanda manifestamente infondata, domanda che **viene rigettata non dando diritto ad alcuna forma di protezione, salvo che ricorrano le ipotesi di rilascio della protezione speciale**.

Verranno ritenute tali le domande presentate da:

1. cittadini di paesi di origine considerati sicuri
2. persone che hanno reso dichiarazioni incoerenti
3. persone che hanno reso informazioni o documenti falsi o hanno distrutto documenti di identità
4. persone che hanno rifiutato di sottoporsi ai rilievi dattiloscopici
5. persone che si trovano in alcune ipotesi di espulsione amministrativa o prefettizia
6. persone che costituiscono un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica
7. persone entrate illegalmente, o che si sono trattenute illegalmente nel territorio italiano, e che non hanno, senza giustificato motivo, presentato tempestiva istanza di protezione internazionale.

PRINCIPIO DELL' "ALTERNATIVA DI FUGA INTERNA"

La Commissione rigetta la domanda se, **in una parte del territorio del Paese di origine**, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca.

PROCEDIMENTO IMMEDIATO INNANZI ALLA COMMISSIONE TERRITORIALE

1) Coloro che sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati per i quali è previsto il diniego dello status di rifugiato (vedere sotto) **e per i quali ricorrono le condizioni per il trattenimento in CPR** (ai sensi dell'art. 6, co 2 lett. a),b),c) D.lgs 142/2015).

2) Soggetti condannati anche in via non definitiva per uno dei reati per i quali è previsto il diniego dello status di rifugiato (vedere sotto)

→ a seguito della comunicazione del questore **la Commissione territoriale provvede all'immediata audizione** del richiedente asilo e quindi adotta contestuale decisione. Salvo che ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del TUI (inespellibilità), **nel caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale**, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione.

CESSAZIONE DELLO STATUS DI RIFUGIATO/PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Viene precisato che nel caso in cui il rifugiato si è **volontariamente ristabilito nel Paese** che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto; analoga previsione è introdotta per la cessazione dello status di protezione sussidiaria.

DINIEGO E REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Ampliate le ipotesi di reato che, in caso di condanna definitiva per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, comportano la revoca della protezione internazionale o il diniego della richiesta d'asilo: art. 336 cp , violenza o minaccia a un pubblico ufficiale; art. 583 bis, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; art. 583 quater, lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive; art. 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), furto commesso con in dosso armi o narcotici, senza farne uso; 624 bis, comma 1, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), furto in abitazione e furto con scasso commesso con in dosso armi o narcotici, senza farne uso; infine i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2) 6) e 7 bis) anche nelle fattispecie non aggravate (575, omicidio; 628, rapina; 629, estorsione; 630, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; 600, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; 600 bis, primo comma, reclutamento o induzione alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 600 ter, primo e secondo comma, pornografia minorile; 601, tratta di persone; 602, acquisto e alienazione di schiavi; 609 bis, violenza sessuale; 73 e 74 del d.P.R. 309/1990, delitti in materia di stupefacenti; 12, comma 3, TUI, Disposizioni contro le immigrazioni clandestine].

CONTROVERSIE

Decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 e decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150

COMPETENZA DEL TRIBUNALE

1. Le controversie relative al rilascio, rinnovo, revoca dei permessi per protezione sociale, vittime di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo (CASI SPECIALI), calamità naturale, cure mediche (compresa gravidanza) sono devolute alle sezioni specializzate dei TRIBUNALI ORDINARI, ai sensi della lettera d-bis), del comma 1, art. 3, introdotta nel decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 (c.d. Minniti – Orlando).

2. Le controversie relative al riconoscimento della protezione speciale e del rilascio, rinnovo, revoca del corrispondente permesso di soggiorno sono devolute alle sezioni specializzate dei TRIBUNALI ORDINARI, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1, art. 3, introdotte nel decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 (c.d. Minniti – Orlando).

3. Non essendovi specifiche indicazioni normative, si è portati a ritenere che l'impugnazione dei provvedimenti in materia di permessi di soggiorno per atti di particolare valore civile sia devoluta alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa secondo la regola generale prevista nell'art. 6, comma 10 d. lgs. n. 286/1998.

4. Competenza territoriale per le controversie relative alle decisioni di trasferimento con riferimento all'Unità **Dublino** operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonché presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato.

RITO E TEMPI PER RICORSO

Le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per **protezione speciale** e per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno per **protezione sociale, vittime di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo (CASI SPECIALI), calamità naturale, cure mediche (compresa gravidanza)** sono regolate dal **RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE**. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, giudica in composizione collegiale e per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio.

Il ricorso è proposto entro TRENTA GIORNI dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi alla autorità consolare.

L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile (SOLO CASSAZIONE) ed il termine per proporre ricorso per cassazione è di TRENTA GIORNI.

SOSPENSIVA

VIENE ESCLUSO L'EFFETTO SOSPENSIVO dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con ricorso quando:

- oltre che nei casi in cui il ricorrente è trattenuto nei **CPR, anche nei casi di trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10-ter del TUI (punti critici – hotspot);**
- il richiedente è **SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE** per i reati per i quali è previsto diniego o revoca della **protezione** (vedere sopra);
- la domanda è stata dichiarata **MANIFESTAMENTE INFONDATA** (vedere sopra);
- **la domanda di protezione internazionale è presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stati fermati per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli;**
- **il richiedente presenta la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento;**
- la domanda è stata dichiarata **INAMMISSIBILE** perché il richiedente ha **reiterato identica domanda** dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

LE MODIFICHE ALLE NORME SULLA CITTADINANZA

Legge 5 Febbraio 1992, n. 91

REVOCA CITTADINANZA – SOLO PER IUS SOLI

Revoca della cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli *articoli 4, comma 2 (nascita), 5 (matrimonio) e 9 (procedura amministrativa - naturalizzazione)* [si tratta solo di casi di ius soli, non di ius sanguinis*], **in caso di condanna definitiva per i seguenti reati:** 1) previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale (delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale); 2) i delitti di cui agli articoli 270 *ter* (assistenza agli associati) e 270 *quinquies* (sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro).

La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

* hanno ottenuto la cittadinanza perché nati e legalmente residenti in Italia fino ai 18 anni; sono coniugi di cittadino italiano; sono stranieri figli di italiani; sono stranieri adottati da italiani; sono stranieri che hanno prestato servizio allo Stato; sono stranieri Cee residenti in Italia da 4 anni; apolidi legalmente residenti da 5 anni; stranieri legalmente residenti da 10 anni.

ALTRE NOVITA'

- **L'importo** del contributo per istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, è elevato a **250 euro**.
 - Obbligo della conoscenza della lingua italiana al **livello minimo B1**, pena il rigetto della domanda, per la concessione di cittadinanza di cui agli articoli 5 e 9 della *Legge 91/1992**.
 - Elevato a **48 mesi** il termine per la definizione dei procedimenti di acquisto e concessione della cittadinanza di cui agli articoli 5 e 9 della *Legge 91/1992**.
 - Il termine per il **rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile** occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in **sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera**.
- * coniugi di cittadino italiano; sono stranieri figli di italiani; stranieri adottati da italiani; stranieri che hanno prestato servizio allo Stato; stranieri Cee residenti in Italia da 4 anni; apolidi legalmente residenti da 5 anni; stranieri legalmente residenti da 10 anni.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Testo unico di cui al d.P.R. 115/2002, Spese di giustizia

Viene escluso il compenso al difensore ed al CT della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile.